

**METROPOLE FUNDS**

Società di investimento a capitale variabile

Sotto forma di société anonyme

Sede legale: 9, rue des Filles Saint Thomas – 75002 PARIGI

791 571 300 RCS PARIS

**TITOLO 1 - FORMA, OGGETTO, RAGIONE SOCIALE, SEDE LEGALE, DURATA DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 1 – Forma**

La Società è stata costituita sotto forma di Società di investimento a capitale variabile (SICAV) sotto forma di société par actions simplifiée.

È stata trasformata in Società di investimento a capitale variabile (SICAV) sotto forma di société anonyme su decisione della collettività dei soci.

La Società è in essere tra i titolari delle azioni di seguito create e di quelle che saranno emesse successivamente. Essa è disciplinata, in particolare, dalle disposizioni del Code de commerce relative alle société anonyme (Libro II – Titolo II – Capitolo V) e del Code monétaire et financier (Libro II – Titolo I – Capitolo IV – Sezione I – Sotto-sezione I), dalle relative disposizioni attuative, dai testi successivi e dal presente statuto.

La SICAV è composta da diversi comparti. Ciascun comparto comporta l'emissione di una o più classi di azioni rappresentative delle attività della SICAV di pertinenza di tale comparto.

**Articolo 2 – Oggetto**

L'oggetto della società consiste nella costruzione e nella gestione di un portafoglio composto da strumenti finanziari e depositi.

**Articolo 3 – Ragione sociale**

La ragione sociale è: METROPOLE FUNDS

seguita dall'indicazione "Società di investimento a capitale variabile", accompagnata o meno dalla sigla "SICAV".

**Articolo 4 - Sede legale**

La sede legale è ubicata all'indirizzo 9, rue des Filles Saint Thomas – 75002 PARIGI.

**Articolo 5 – Durata**

La durata della società è di novantanove anni a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro del commercio e delle imprese, eccetto nei casi di scioglimento anticipato o di proroga previsti dal presente statuto.

TITOLO 2 - CAPITALE, VARIAZIONI DEL CAPITALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

**Articolo 6 - Capitale sociale**

Il capitale iniziale ammontava a 300.000 euro, divisi in 300 azioni interamente liberate.

È costituito da 300.000 euro versati in contanti.

Per il comparto METROPOLE SELECTION EUROPE

Il primo comparto METROPOLE SELECTION EUROPE è stato costituito il 23 dicembre 2014 dal capitale sociale della SICAV.

Il comparto METROPOLE SELECTION EUROPE è stato incorporato nel comparto METROPOLE SELECTION.

Per il comparto METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE:

Sono state emesse 400 azioni interamente liberate della stessa classe, rappresentative del patrimonio iniziale pari a 327.519,86 euro al 23 dicembre 2014.

È costituito da 327.519,86 euro versati in contanti.

Il comparto METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE è stato incorporato nel comparto METROPOLE SELECTION.

Per il comparto METROPOLE LARGE CAP EURO

Sono state emesse 300 azioni interamente liberate della stessa classe, rappresentative del patrimonio iniziale pari a 300.000 euro al 17 settembre 2015.

È costituito da 300.000 euro versati in contanti.

Il comparto METROPOLE LARGE CAP EURO è stato incorporato nel comparto METROPOLE EURO.

Per il comparto METROPOLE SELECTION:

Il comparto METROPOLE SELECTION è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del fondo comune di investimento METROPOLE SELECTION.

Per il comparto METROPOLE EURO:

Il comparto METROPOLE EURO è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del fondo comune di investimento METROPOLE EURO.

Il comparto METROPOLE EURO è stato incorporato nel comparto METROPOLE EURO SRI (già METROPOLE VALUE SRI).

Per il comparto METROPOLE AVENIR EUROPE:

Il comparto METROPOLE AVENIR EUROPE è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del fondo comune di investimento METROPOLE AVENIR EUROPE.

Per il comparto METROPOLE EURO SRI (già METROPOLE VALUE SRI):

Il comparto è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del fondo comune di investimento METROPOLE VALUE SRI.

Per il comparto METROPOLE FRONTIERE EUROPE:

Il comparto METROPOLE FRONTIERE EUROPE è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del fondo comune di investimento METROPOLE FRONTIERE EUROPE.

Per il comparto METROPOLE CONVERTIBLES:

Il comparto METROPOLE CONVERTIBLES è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del fondo comune di investimento METROPOLE CONVERTIBLES.

\*[...]

#### Classi di azioni

Le caratteristiche delle varie classi di azioni e le loro condizioni di accesso sono indicate nel prospetto informativo della SICAV.

Le diverse classi di azioni possono:

- prevedere diverse modalità di destinazione dei proventi (distribuzione o capitalizzazione);
- essere denominate in valute diverse;
- sostenere commissioni di gestione diverse;
- sostenere commissioni di sottoscrizione e di rimborso diverse;
- avere un valore nominale diverso;
- essere oggetto di una copertura sistematica del rischio, totale o parziale, come descritto nel prospetto informativo. Tale copertura viene effettuata mediante strumenti finanziari che riducono al minimo l'effetto delle operazioni di copertura sulle altre classi di azioni dell'OICVM;
- essere riservate a uno o più canali di distribuzione.

Le azioni della SICAV possono essere raggruppate o frazionate su proposta del Consiglio di amministrazione e mediante delibera dell'assemblea generale straordinaria.

Le azioni possono essere frazionate, su decisione del Consiglio di amministrazione, in decimi, centesimi, millesimi, decimillesimi e centomillesimi, denominati frazioni di azione.

Le disposizioni dello statuto che disciplinano l'emissione e il rimborso di azioni sono applicabili alle frazioni di azioni, il cui valore è costantemente proporzionale a quello dell'azione che rappresentano. Tutte le altre disposizioni dello statuto riguardanti le azioni si applicano alle frazioni di azioni senza che ciò debba essere specificato, salvo ove diversamente previsto.

#### **Articolo 7 - Variazioni del capitale sociale**

+L'importo del capitale sociale può essere modificato in seguito all'emissione di nuove azioni e a diminuzioni derivanti dal rimborso di azioni da parte della società agli azionisti che ne fanno richiesta.

#### **Articolo 8 – Emissione e rimborso delle azioni**

Le azioni possono essere emesse in qualsiasi momento, su richiesta degli azionisti, in base al valore patrimoniale netto maggiorato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione.

I rimborsi e le sottoscrizioni avvengono in base alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione dovranno ottenere unicamente il consenso scritto dell'azionista uscente. Se il rimborso in natura non corrisponde a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti gli azionisti devono comunicare il loro consenso scritto con cui autorizzano l'azionista uscente a ottenere il rimborso delle proprie quote a fronte di talune attività specifiche, come espressamente definito nel consenso.

In deroga a quanto sopra, quando la SICAV è un ETF, i rimborsi sul mercato primario possono avere luogo in natura, previo consenso della società di gestione del portafoglio, nel rispetto dell'interesse degli azionisti e secondo le condizioni definite nel prospetto informativo o nel regolamento della SICAV. In tal caso le attività vengono consegnate dal conservatore del registro dell'emittente secondo le condizioni definite nel prospetto informativo della SICAV.

In linea generale, le attività rimborsate vengono valutate secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 e il rimborso in natura ha luogo sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei titoli in questione.

Le azioni di nuova sottoscrizione devono essere interamente liberate, pena la nullità, e le azioni emesse hanno lo stesso godimento di quelle esistenti alla data di emissione.

In applicazione dell'articolo L. 214-7-4 del Code monétaire et financier, il rimborso delle azioni da parte della società, così come l'emissione di nuove azioni, possono essere sospesi a titolo provvisorio dal Consiglio di amministrazione laddove intervengano circostanze eccezionali e ciò si renda necessario nell'interesse degli azionisti.

Quando il patrimonio netto di un comparto è inferiore all'importo stabilito dalla regolamentazione, non è possibile procedere ad alcun rimborso di azioni del comparto interessato.

La SICAV può prevedere importi minimi di sottoscrizione, secondo le modalità previste dal prospetto informativo.

La SICAV può sospendere, in via provvisoria o definitiva, parzialmente o interamente, l'emissione di azioni conformemente al terzo comma dell'articolo L. 214-7-4 del Code monétaire et financier in situazioni che oggettivamente determinano la chiusura delle sottoscrizioni, quali l'emissione del numero massimo di azioni, il raggiungimento dell'importo massimo per il patrimonio o la scadenza di un determinato periodo di sottoscrizione.

L'attivazione di questo meccanismo è subordinata alla comunicazione con qualunque mezzo agli azionisti esistenti di tale attivazione, nonché della soglia corrispondente e della situazione oggettiva che ha condotto alla delibera di chiusura parziale o totale. In caso di chiusura parziale, la suddetta comunicazione con qualunque mezzo preciserà esplicitamente le modalità con le quali gli azionisti esistenti possono continuare a effettuare sottoscrizioni nel corso di tale chiusura parziale. Gli azionisti verranno altresì informati con qualunque mezzo della decisione dell'OICVM o della società di gestione dell'eventuale revoca della chiusura totale o parziale delle sottoscrizioni (in caso di ritorno sotto la soglia di attivazione) ovvero della sua permanenza in vigore (in caso di variazione della soglia o di modifica della situazione oggettiva che ha condotto all'applicazione di tale meccanismo). La variazione della situazione oggettiva invocata o della soglia di attivazione del meccanismo deve sempre avere luogo nell'interesse degli azionisti. Nella comunicazione con qualunque mezzo sono precisati i motivi esatti di tali variazioni.

### **Articolo 9 – Calcolo del valore patrimoniale netto**

Il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni è effettuato sulla base dei criteri di valutazione riportati nel prospetto informativo.

Inoltre, in caso di ammissione alla negoziazione la società di gestione del mercato calcola un valore patrimoniale netto istantaneo indicativo.

I conferimenti in natura possono comprendere esclusivamente i titoli, i valori o i contratti ammessi a far parte del patrimonio degli OICVM, i conferimenti e i rimborsi in natura vengono valutati in base alle norme applicabili al calcolo del valore patrimoniale netto.

### **Articolo 10 - Forma delle azioni**

Le azioni possono essere al portatore o nominative, a scelta dei sottoscrittori.

Ai sensi dell'articolo L. 211-4 del Code monétaire et financier, i titoli sono iscritti obbligatoriamente in conti tenuti dal responsabile della centralizzazione o da un intermediario abilitato, a seconda dei casi.

I diritti dei titolari sono rappresentati da un'iscrizione a loro nome nel conto:

- presso l'intermediario da loro selezionato per i titoli al portatore;
- presso il responsabile della centralizzazione e, se lo desiderano, presso l'intermediario da loro selezionato per i titoli nominativi.

Facendosi carico delle spese, la società può richiedere il nominativo, la nazionalità e l'indirizzo degli azionisti della SICAV, nonché la quantità di titoli detenuta da ciascuno di essi, conformemente all'articolo L.211-5 del Code monétaire et financier.

### **Articolo 11 – Ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione**

Le azioni possono essere ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione conformemente alla regolamentazione in vigore.

Nel caso in cui la SICAV le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato abbia un obiettivo di gestione basato su un indice, essa dovrà aver adottato un dispositivo in grado di assicurare che la quotazione delle sue azioni non si discosti in misura significativa dal valore patrimoniale netto.

### **Articolo 12 - Diritti e obblighi connessi alle azioni**

Relativamente alla proprietà del patrimonio della società e alla ripartizione dei proventi, ciascuna azione dà diritto a un importo proporzionale alla quota di capitale che essa rappresenta.

I diritti e gli obblighi connessi alle azioni rimangono di pertinenza di queste ultime anche nel caso di un loro trasferimento.

Laddove sia necessario possedere più azioni per esercitare un qualsivoglia diritto e, in particolare, in caso di scambio o di raggruppamento, i titolari di singole azioni o di un numero di azioni inferiore a quello richiesto possono esercitare tali diritti unicamente a condizione di effettuare personalmente un raggruppamento e, ove del caso, di acquistare o vendere le azioni necessarie.

### **Articolo 13 - Indivisibilità delle azioni**

Tutti i detentori di un'azione o gli aventi diritto sono tenuti a farsi rappresentare presso la società da un unico soggetto nominato di comune accordo oppure, in mancanza di quest'ultimo, dal presidente del *Tribunal de commerce* del luogo in cui è ubicata la sede legale.

I titolari di frazioni di azioni possono raggrupparsi. In tal caso, devono farsi rappresentare, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo precedente, da un unico soggetto che eserciti per ciascun gruppo i diritti connessi alla proprietà di un'azione intera.

## **TITOLO 3 - AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 14 – Amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri e da un massimo di 18 nominati dall'assemblea generale.

Nel corso dell'attività sociale, gli amministratori sono nominati o confermati nelle loro funzioni dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Gli amministratori possono essere persone fisiche o giuridiche. In caso di nomina di una persona giuridica, quest'ultima deve nominare un rappresentante permanente soggetto alle medesime condizioni, agli stessi

obblighi e alle medesime responsabilità civili e penali cui sarebbe soggetto se fosse membro del consiglio di amministrazione in prima persona, fatta salva la responsabilità della persona giuridica che rappresenta.

Il mandato di rappresentante permanente viene conferito per la durata del mandato della persona giuridica che rappresenta. In caso di revoca del mandato del suo rappresentante, la persona giuridica è tenuta a notificare alla SICAV, senza indugio e tramite lettera raccomandata, la revoca e l'identità del suo nuovo rappresentante permanente. Lo stesso vale in caso di decesso, dimissioni o impedimento prolungato del rappresentante permanente.

#### **Articolo 15 - Durata dell'incarico degli amministratori - Rinnovo del consiglio**

Fatte salve le disposizioni dell'ultimo comma del presente articolo, la durata dell'incarico degli amministratori è fissata a un massimo di sei anni, ciascuno dei quali s'intende come l'intervallo tra due assemblee generali annuali consecutive.

Se una o più cariche di amministratore diventano vacanti tra due assemblee generali a seguito di decesso oppure di dimissioni, il consiglio di amministrazione può effettuare nomine in via provvisoria.

L'amministratore nominato dal consiglio a titolo provvisorio in sostituzione di un altro resta in carica solo per il periodo di tempo che precede la fine del mandato del suo predecessore. La sua nomina deve essere ratificata dall'assemblea generale immediatamente successiva.

Ogni amministratore uscente può essere rieletto. La sua nomina può essere revocata in qualsiasi momento dall'assemblea generale ordinaria.

Il mandato di ciascun membro del consiglio di amministrazione cessa al termine dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti che ha deliberato sul bilancio dell'esercizio concluso e tenutasi nell'anno durante il quale scade tale mandato, fermo restando che, se l'assemblea non si riunisce nel corso di tale anno, il mandato del membro interessato cessa il 31 dicembre dello stesso anno, fatte salve le eccezioni indicate di seguito.

Ogni amministratore può essere nominato per un periodo inferiore a sei anni se ciò è necessario affinché il rinnovo del consiglio resti il più regolare e completo possibile in ogni periodo di sei anni. Ciò avviene in particolare se il numero di amministratori è aumentato o diminuito e la regolarità del rinnovo ne risente.

Se il numero dei membri del consiglio di amministrazione diventa inferiore al minimo legale, il componente o i componenti rimanenti devono convocare immediatamente l'assemblea generale ordinaria degli azionisti al fine di integrare l'organico del consiglio.

Il consiglio di amministrazione può essere rinnovato solo parzialmente.

#### **Articolo 16 - Ufficio del consiglio**

Il consiglio elegge tra i suoi membri, per la durata da esso stabilita ma non superiore a quella del mandato degli amministratori, un presidente che deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Il presidente del consiglio di amministrazione organizza e dirige il lavoro del consiglio, di cui risponde all'assemblea generale. Assicura il corretto funzionamento degli organi della società e si accerta, in particolare, che gli amministratori siano in grado di adempiere al proprio mandato.

Se lo ritiene utile, il consiglio di amministrazione nomina anche un vicepresidente e può scegliere un segretario, anche al di fuori del suo organico.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente della riunione.

#### **Articolo 17 - Riunioni e delibere del consiglio**

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, con la frequenza richiesta dagli interessi della società, presso la sede legale o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Laddove il consiglio non si sia riunito per oltre due mesi, almeno un terzo dei suoi membri può chiedere al presidente di convocare una riunione su un determinato ordine del giorno. Anche il direttore generale può

chiedere al presidente di convocare una riunione del consiglio di amministrazione su un particolare ordine del giorno. Tali richieste sono vincolanti per il presidente.

*Un regolamento interno può stabilire, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, le condizioni di organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione che possono avvenire in videoconferenza, salvo per le decisioni espressamente escluse dal Code de Commerce.*

*Le convocazioni sono effettuate con tutti i mezzi, anche verbalmente e senza indugio.*

Affinché le delibere siano valide è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati.

Ogni amministratore dispone di un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente della riunione.

*Laddove la videoconferenza sia ammessa, il regolamento interno può prevedere, conformemente alla normativa in vigore, che siano considerati presenti per il calcolo del quorum e della maggioranza gli amministratori che partecipano alla riunione del consiglio mediante videoconferenza.*

## **Articolo 18 - Verbali**

I verbali vengono redatti e le copie o gli estratti delle delibere sono consegnati e certificati conformemente alla normativa.

## **Articolo 19 - Poteri del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione determina gli orientamenti dell'attività della società e ne assicura l'attuazione. Entro i limiti dell'oggetto sociale e fatti salvi i poteri espressamente attribuiti dalla legge alle assemblee degli azionisti, è responsabile di qualsiasi questione relativa alla gestione ordinata della società e con le sue delibere regola gli affari che la riguardano. Il consiglio di amministrazione procede ai controlli e alle verifiche che ritiene utili. Il presidente o il direttore generale della società è tenuto a trasmettere a ogni amministratore tutti i documenti e le informazioni necessari all'adempimento della sua funzione.

*Un amministratore può incaricare per iscritto un altro amministratore di rappresentarlo a una riunione del consiglio di amministrazione. Ciascun amministratore non può tuttavia disporre di più di una procura nel corso della stessa riunione.*

## **Articolo 20 - Direzione generale**

La direzione generale della società è assunta, sotto la propria responsabilità, dal presidente del consiglio di amministrazione o da un'altra persona fisica nominata dal consiglio di amministrazione e alla quale viene conferito il titolo di direttore generale.

La scelta tra le due modalità di esercizio della direzione generale avviene nelle condizioni stabilite dal presente statuto, a opera del consiglio di amministrazione e fino alla scadenza del mandato del presidente del consiglio di amministrazione in carica. Gli azionisti e le terze parti sono informati di tale scelta conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

*Il consiglio di amministrazione sceglie la modalità di esercizio della direzione generale applicando le norme di diritto comune. Il cambiamento dell'opzione prescelta dal consiglio di amministrazione deve essere deciso conformemente alle stesse condizioni.*

In funzione della scelta operata dal consiglio di amministrazione conformemente alle disposizioni di cui sopra, la direzione generale è assicurata dal presidente o da un direttore generale.

Laddove il consiglio di amministrazione scelga di separare le funzioni di presidente e di direttore generale, procede alla nomina del direttore generale e fissa la durata del suo mandato.

Se la direzione generale della società è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione, si applicano le disposizioni che seguono relative al direttore generale.

Fatti salvi i poteri che la legge conferisce espressamente alle assemblee degli azionisti e quelli che riserva in modo particolare al consiglio di amministrazione, entro i limiti dell'oggetto sociale, il direttore generale è investito dei più ampi poteri per agire in qualsiasi circostanza in nome della società. Egli esercita tali poteri entro i limiti dell'oggetto sociale e nel rispetto dei poteri che la legge conferisce espressamente alle assemblee degli azionisti e al consiglio di amministrazione. Il direttore generale rappresenta la società nei suoi rapporti con terzi.

Può conferire deleghe parziali dei suoi poteri a qualsiasi persona di sua scelta.

La nomina del direttore generale può essere revocata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

*La SICAV ha delegato la gestione globale del suo portafoglio a una società di gestione. Inoltre, le funzioni di Direttore generale sono obbligatoriamente esercitate da un mandatario o da un rappresentante della Società di gestione per assicurare che le decisioni di investimento della SICAV siano prese dalla società di gestione.*

Su proposta del direttore generale, il consiglio di amministrazione può nominare fino a cinque persone fisiche incaricate di assistere il direttore generale con il titolo di direttore generale delegato.

Le nomine dei direttori generali delegati possono essere revocate in qualsiasi momento dal consiglio su proposta del direttore generale.

Di comune accordo con il direttore generale, il consiglio di amministrazione determina la portata e la durata dei poteri conferiti ai direttori generali delegati.

Tali poteri possono comportare facoltà di delega parziale. In caso di cessazione dell'incarico o di impedimento del direttore generale, salvo decisione contraria del consiglio, i direttori generali delegati conservano i loro incarichi e le loro funzioni fino alla nomina del nuovo direttore generale.

I direttori generali delegati dispongono, nei confronti dei terzi, degli stessi poteri conferiti al direttore generale.

#### **Articolo 21 - Indennità e compensi del consiglio**

*L'assemblea generale può assegnare agli amministratori, a titolo di corrispettivo per la loro attività, una somma fissa annua sotto forma di gettoni di presenza, il cui importo è imputato alle spese generali della società ed è ripartito a discrezione del consiglio tra i suoi membri.*

*Le retribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione, del direttore generale e del direttore o dei direttori generali delegati sono stabilite dal consiglio.*

#### **Articolo 22 – Banca depositaria**

La banca depositaria è nominata dal Consiglio di amministrazione.

La banca depositaria svolge le funzioni che le competono conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore, nonché gli incarichi che le vengono affidati per contratto dalla SICAV o dalla società di gestione. Nello specifico, verifica la regolarità delle decisioni della SICAV o della società di gestione. La banca depositaria è tenuta, se del caso, ad adottare tutti i provvedimenti cautelari che ritiene opportuni. In caso di controversia con la SICAV o la società di gestione, ne informa l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

#### **Articolo 23 - Il prospetto informativo**

Il Consiglio di amministrazione o la società di gestione, se la SICAV ha delegato la globalità della sua gestione, gode dei pieni poteri per apportare tutte le eventuali modifiche volte ad assicurare l'efficiente gestione della società, ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari relative alle SICAV.

### **TITOLO 4 - REVISORE CONTABILE**



## **Articolo 24 - Nomina - Poteri – Remunerazione**

Il revisore contabile viene nominato dal Consiglio di amministrazione per una durata di sei esercizi, previo benestare dell'Autorité des Marchés Financiers, tra i soggetti abilitati a esercitare tali funzioni nelle società commerciali.

Il revisore certifica la regolarità e la veridicità dei bilanci.  
L'incarico del revisore contabile può essere rinnovato.

Il revisore contabile è tenuto a segnalare appena possibile all'*Autorité des marchés financiers* tutte le informazioni o le decisioni relative all'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni, le quali possono:

- 1° Costituire una violazione delle disposizioni legali o regolamentari applicabili a detto organismo e potenzialmente in grado di avere effetti significativi sulla situazione finanziaria, sui proventi o sul patrimonio;
- 2° Pregiudicare le condizioni o la continuità del suo funzionamento;
- 3° Comportare la pronuncia di un parere con riserva o il rifiuto della certificazione del bilancio.

Le valutazioni delle attività e la determinazione dei rapporti di concambio nell'ambito delle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo del revisore contabile.

Il revisore contabile esprime la sua valutazione riguardo a qualsiasi conferimento o rimborso in natura sotto la propria responsabilità salvo nel caso di rimborsi in natura per un ETF sul mercato primario.

Verifica inoltre la composizione del patrimonio e gli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli emolumenti del revisore contabile sono stabiliti di comune accordo tra quest'ultimo e il Consiglio di amministrazione della SICAV sulla base di un programma di lavoro indicante gli interventi ritenuti necessari.

Il revisore contabile attesta le situazioni che costituiscono la base per la distribuzione di acconti.

Può essere nominato un revisore contabile supplente, che viene incaricato di sostituire il revisore contabile titolare in caso di impedimento, rifiuto, dimissioni o decesso.

## **TITOLO 5 - ASSEMBLEE GENERALI**

### **Articolo 25 - Assemblee generali**

Le assemblee generali vengono convocate e deliberano conformemente alle condizioni previste dalla legge.

L'assemblea generale annuale, che approva il bilancio della società, si riunisce obbligatoriamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le riunioni si tengono presso la sede legale o in un altro luogo specificato nell'avviso di convocazione.

Qualsiasi azionista può partecipare alle assemblee di persona o tramite delega, fornendo prova della sua identità e della proprietà dei suoi titoli mediante iscrizione nei conti titoli nominativi tenuti dalla società o nei conti titoli al portatore presso i luoghi menzionati nell'avviso di convocazione; il termine entro il quale queste formalità devono essere espletate scade il secondo giorno precedente la data dell'assemblea.

Un azionista può farsi rappresentare conformemente alle disposizioni dell'articolo L. 225-106 del Code de commerce.

Un azionista può altresì votare per corrispondenza conformemente alle condizioni previste dai regolamenti in vigore.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un vicepresidente o da un amministratore a tal fine delegato dal consiglio. In assenza di entrambi, l'assemblea stessa elegge un Presidente.

I verbali delle assemblee vengono redatti e le loro copie o gli estratti sono certificati e consegnati conformemente alla legge.

*Un regolamento interno può stabilire, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, le condizioni di organizzazione delle assemblee generali che possono avvenire in videoconferenza, salvo per le decisioni espressamente escluse dal Code de Commerce.*

*Laddove la videoconferenza sia ammessa, il regolamento interno può prevedere, conformemente alla normativa in vigore, che siano considerati presenti per il calcolo del quorum e della maggioranza gli azionisti che partecipano all'assemblea generale mediante videoconferenza.*

## **TITOLO 6 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

### **Articolo 26 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno successivo all'ultimo giorno di apertura della borsa di Parigi del mese di dicembre e si conclude l'ultimo giorno di apertura della borsa di Parigi di dicembre dell'anno successivo.

Tuttavia, in via eccezionale, il primo esercizio comprende tutte le operazioni effettuate dalla data di costituzione all'ultimo giorno di apertura della borsa di Parigi del dicembre 2013.

### **Articolo 27 - Modalità di destinazione degli importi distribuibili**

Il Consiglio di amministrazione determina il risultato netto d'esercizio, pari alla somma di interessi, arretrati, dividendi, premi e gettoni di presenza oltre a tutti gli altri proventi relativi ai titoli che compongono il portafoglio della società, maggiorato degli importi momentaneamente disponibili e decurtato dell'ammontare di spese di gestione, oneri dei prestiti e degli eventuali ammortamenti.

Gli importi distribuibili sono costituiti:

1° Dal risultato netto incrementato dei riporti a nuovo e maggiorato o decurtato del saldo dei ratei e risconti dei proventi;

2° Dalle plusvalenze realizzate, al netto delle commissioni, decurtate delle minusvalenze realizzate, al netto delle commissioni, rilevate nel corso dell'esercizio, maggiorate delle plusvalenze nette della stessa natura rilevate nel corso degli esercizi precedenti che non siano state oggetto di distribuzione o di capitalizzazione, decurtate o maggiorate dei ratei e risconti delle plusvalenze.

Gli importi di cui ai punti 1° e 2° possono essere distribuiti, in tutto o in parte, indipendentemente gli uni dagli altri.

Le modalità di destinazione degli importi distribuibili sono definite con precisione nel prospetto informativo.

## **TITOLO 7 - PROROGA - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 28 - Proroga o scioglimento anticipato**

In qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo il Consiglio di amministrazione può proporre a un'Assemblea straordinaria la proroga, lo scioglimento anticipato o la liquidazione della SICAV.

L'emissione di nuove azioni e il rimborso di azioni agli azionisti che ne fanno richiesta a opera della SICAV vengono sospesi nella data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale nella quale

sono proposti lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società o allo scadere della durata della medesima.

#### **Articolo 29 - Liquidazione**

Le modalità di liquidazione sono stabilite ai sensi delle disposizioni dell'articolo L. 214-12 del Code monétaire et financier.

### **TITOLO 8 - CONTROVERSIE**

#### **Articolo 30 - Competenza - Elezione di domicilio**

Le eventuali controversie emerse nel corso dell'esistenza della società o della sua liquidazione tra gli azionisti e la società o tra gli azionisti relativamente alle attività della società vengono risolte conformemente alla Legge e sono soggette alla giurisdizione dei tribunali competenti.

*\*Questi passaggi degli statuti concernenti gli investimenti collettivi di capitale, che la FINMA non ha approvato ai sensi dell'articolo 120 LICol, non sono stati riprodotti.*